

MEDIOLANUM S.p.A.

STATUTO

Allegato "F" all'atto in data 8-5-2013 n. 22129/12842 rep.
STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1)

La società è denominata:

"MEDIOLANUM S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

SEDE

Articolo 2)

1. La società ha sede in Basiglio.

2. Possono essere istituite e sopresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

Articolo 3)

1. Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

2. La Società rende disponibili sul proprio sito internet le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

OGGETTO

Articolo 4)

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività finanziarie non nei confronti del pubblico:

- assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sia in Italia che all'estero;
- finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed amministrativo di società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- operazioni finanziarie nel rispetto delle norme vigenti, limitatamente alle società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- rilascio di garanzie e assunzione di mandati di collocamento di prodotti assicurativi, limitatamente alle società dello stesso gruppo di appartenenza.

2. Essa può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio.

DURATA

Articolo 5)

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 6)

1. Il capitale sociale è di euro 73.443.150,10 (settantatremilioniquattrocentoquarantatremilacentocinquanta virgola dieci) suddiviso in n. 734.431.501 (settecentotrentaquattromilioniquattrocentotrentunomilacinquecentouno) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società in-

caricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 - le cui deliberazioni sono state integrate dall'assemblea straordinaria del 19 aprile 2012 per quanto attiene l'aumento di capitale sociale ex art. 2443, commi 1 e 2, c.c., dedicato agli amministratori e dirigenti della Società e delle controllate beneficiari del relativo piano di azionariato - ha deliberato di attribuire agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, la facoltà:

- di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi nominali Euro 1.100.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 11.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, con godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, agli amministratori ed ai dirigenti della Società e delle controllate beneficiari del relativo piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

- di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi nominali Euro 700.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 7.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, con godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ai collaboratori della Società e delle controllate beneficiari del relativo piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentototomilaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantotomilasettecentocinquanta virgola zero) mediante emissione di massime n. 587.500 (cinquecentototomilasettecentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci);
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecento virgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonove-mila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci).

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, per gli aumenti sub. a) e c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2006, per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2007, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 76.025,00 mediante emissione di massime n. 760.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2007 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 90.731,10 mediante emissione di massime n. 907.311 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (ze-

ro virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30;

- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 78.380,00 mediante emissione di massime n. 783.800 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2007, relativamente agli aumenti sub a) e sub c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007 per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e sub. c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2007: qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2008, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 65.000 mediante emissione di massime n. 650.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportato dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 maggio 2008 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 102.661,20 mediante emissione di massime n. 1.026.612 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067;
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 72.200 mediante emissione di massime n. 722.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2008, relativamente agli aumenti sub. a) e sub. c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è

pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e sub. c), e di tre anni, per l'aumento sub. b), dal 13 maggio 2008: qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2009, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.613,50 (sessantamila seicentotredici virgola cinquanta) mediante emissione di massime n. 606.135 (seicentoseimilacentotrentacinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,022 (uno virgola zero ventidue).

La sottoscrizione del predetto aumento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009; qualora entro detto termine l'aumento del capitale non risultasse interamente sottoscritto, si intenderà eseguito per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 8 luglio 2010.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 8 luglio 2010, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 160.000,00 mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 131.744,20 mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

Aumento delegato in data 12 maggio 2011.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2011, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 188.200,00 mediante emissione di massime n. 1.882.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del tren-

taseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 67.427,50 mediante emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

Aumento delegato in data 10 maggio 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2012, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010, come modificata dall'assemblea ordinaria e straordinaria in data 19 aprile 2012, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 186.405,00 mediante emissione di massime n. 1.864.050 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

Articolo 7)

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

ASSEMBLEA

Articolo 9)

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti.

3. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

4. E' fatta salva la facoltà dei soci di richiedere, ai sensi di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione.

Articolo 10)

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Articolo 11)

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Articolo 12)

1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

3. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. I dettagli sulle modalità di esercizio di tale diritto sono contenuti nell'avviso di convocazione anche mediante riferimento al sito Internet della Società.

Articolo 13)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 14)

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 15)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16)

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta dell'organo amministrativo, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile.

2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni, sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

5. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998").

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.

6. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli **intervenuti** in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

8. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998", si procederà come segue:

a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed identificato nella medesima lista come "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998";

b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori ed identificati nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998";

c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998", si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora così facendo non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà mutatis mutandis come sopra descritto al comma 10 che precede del presente articolo.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998 si applica l'obbligo di immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.

Articolo 18)

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.

2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.

5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 19)

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 20)

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento nonché sull'eventuale esecuzione delle operazioni con parti correlate. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22)

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 23)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in ordine alle seguenti materie, che peraltro può delegare in tutto o in parte esclusivamente al Comitato Esecutivo con una delibera assunta con il voto favorevole di nove decimi degli amministratori in carica:

- acquisizione e dismissione di aziende e rami di azienda;
- accordi ed intese di natura commerciale (quali accordi di joint venture, di cooperazione, di sponsorizzazione o di consulenza e collaborazione) di durata superiore a 6 anni - quale ne sia il valore unitario - o aventi un valore unitario complessivo (da determinarsi con riferimento al valore annuo delle operazioni) superiore a euro 1.500.000

(unmilione cinquecentomila) (quale ne sia la durata);

- operazioni di indebitamento a titolo oneroso (con esclusione delle dilazioni di pagamento concesse alla società in connessione con la fornitura di beni e servizi), di importo unitario superiore a euro 5.000.000.=, con esclusione delle operazioni di indebitamento di durata non superiore a 12 mesi connesse con l'operatività corrente della società e delle sue controllate;
- concessione o assunzione in affitto di aziende o rami di aziende, con esclusione della concessione in affitto di singoli esercizi commerciali per durata non superiore a nove anni;
- acquisti e dismissioni di partecipazioni in società ed enti di qualunque natura;
- operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di leasing immobiliare;
- concessione di garanzie di qualunque natura con esclusione di quelle necessarie alla ordinaria e corrente attività della società e delle sue partecipate;
- nomina del Direttore Generale.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, fermo restando che l'emissione oltre tali limiti spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.

Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata

esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Il Consiglio provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25)

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

Articolo 26)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.
2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.
3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli **intervenuti** in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di col-legamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed due sindaci supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.

12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di persone appartenenti alla medesima lista e, in subordine, alle eventuali ulteriori liste sulla base dei voti ricevuti.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento

e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28)

La revisione legale è esercitata da Società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998.

Articolo 30)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

2. L'assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 31)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 32)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33)

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

Articolo 34)

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Milano, 23 aprile 2013

Firmato Mario Notari